



COMUNE DI TERNI
Direzione Ambiente
Corso del Popolo, 30
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.830

comune.terni@postacert.umbria.it

G.L.A.S. Consulting di Giammarco Bassetti & C SAS
Loc. Pardo n.9
05029 Sangemini (TR)
glasconsultingsas@pec.it

Alla Prefettura di Terni

ALL'AUSL
Al Comando Polizia Municipale
S E D E

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. "Camping Lago di Piediluco" sito in Via dell'Ara Marina 2.

- ORDINANZA A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA -

IL SINDACO

Premesso che in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19”;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19’”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 recante ‘misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19’”;

Visti i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n.222 del 07/09/2020) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n.35 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 74 del 14 luglio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19”;

Vista la legge 159 del 27 novembre 2020 la quale stabilisce che le Regioni possono adottare provvedimenti restrittivi rispetto alle disposizioni nazionali tenendo conto della situazione epidemiologica regionale;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito con legge 12 marzo 2021, n. 29;

Vista la legge n. 87 del 17 giugno 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da covid -19”;

Viste le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate il 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota USL Umbria 2 n.160033 del 07.08.2021, acquisita in pari data al protocollo del Comune con il n. 116301;

CONSIDERATO che

- tra gli ospiti del “Camping Lago di Piediluco”, all'esito di indagini sanitarie svolte dalla USL Umbria 2, è stato identificato un cluster di SARS-Cov-2;
- in particolare, la ASL ha proceduto come di consueto al tracciamento dei contatti ed ha organizzato uno screening per tutti gli ospiti ed il personale addetto;
- ad oggi, si contano complessivamente 16 casi confermati;
- tutti i soggetti positivi ed i loro contatti stretti sono stati allontanati dal camping e posti in isolamento presso il proprio domicilio;

DATO ATTO che

- in data 06.08.2021 si insediava, in modalità videoconferenza, un tavolo tecnico costituito dal Sindaco, dal Vicesindaco, dall'Assessore allo Sport, dalla USL Umbria 2, della Direzione Ambiente e della Direzione Polizia Locale allo scopo di valutare le risultanze fino a quel momento emerse dalle indagini della USL Umbria 2 nonché di valutare i provvedimenti da adottare a salvaguardia della salute pubblica, tenuto anche conto della complessità della struttura interessata dai contagi, del particolare periodo estivo, degli interessi economici e sociali coinvolti;
- il tavolo tecnico, riunito dalle ore 18.00 alle ore 00.00, procedeva altresì con una specifica audizione del gestore della struttura al fine di acquisire informazioni logistiche della struttura recettiva;
- dopo attenta valutazione della situazione complessiva, anche all'esito delle risultanze del tavolo tecnico insediato dal Sindaco in data 06.08.2021, USL Umbria 2, con nota pec 160033 del 07.08.2021, acquisita in pari data al protocollo del Comune con il n. 116301, evidenziava in particolare che al fine di

Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554

scongiurare una ulteriore evoluzione del fenomeno, oltre alle misure già poste in atto la ASL garantirà una stretta attività di monitoraggio e controllo sugli ospiti e sul personale, i cui elenchi dovranno essere integrati a cura del titolare. Proponeva altresì, nelle more del completamento delle indagini in corso, di inibire nuovi ingressi al Camping nonché ogni attività che comporti assembramento di personale al suo interno; le attività di sanificazione già in essere dovranno essere ulteriormente intensificate. Proponeva inoltre che, per gli ospiti che non hanno riferito contatti diretti con i casi confermati, è comunque raccomandato, in via cautelativa, l'osservanza di misure rafforzate di distanziamento, evitando ogni forma di assembramento, la frequentazione di luoghi affollati ed adottando l'uso di mascherine anche all'aperto.

RITENUTO di dover adottare, a salvaguardia della salute pubblica e nelle more del completamento delle indagini in corso da parte della USL Umbria 2, provvedimenti contingibili ed urgenti volti a contrastare la diffusione dei contagi all'interno della struttura del "Camping Lago di Piediluco" nonché a contrastare che la diffusione possa estendersi all'esterno della struttura in maniera incontrollata;

VISTI l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modificazioni

ORDINA

1. alla Soc. G.L.A.S. Consulting di Giammarco Bassetti & C SAS - gestore del Campeggio Lago di Piediluco sito in Loc. Piediluco (TR), via dell'Ara Marina n.2:
 - a. di sospendere, fino alla revoca della presente ordinanza, ogni accesso di ulteriori ospiti presso la struttura recettiva;
 - b. di informare tutti gli ospiti e tutto il personale operante che all'interno della struttura vigono i seguenti obblighi comportamentali:
 - i. per tutti gli ospiti della struttura, è fatto obbligo di utilizzo di mascherina anche all'aperto;
 - ii. all'interno della struttura è vietato ogni tipo di assembramento; dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza – anche all'aperto - di almeno 1,5 metri tra gli ospiti non appartenenti al medesimo nucleo familiare;
 - iii. il personale adibito alla gestione del campeggio dovrà costantemente utilizzare mascherina di tipo FP2 e guanti sterili, che dovranno essere sostituiti ogni qual volta avvenga contatto anche indiretto;
 - iv. è vietata la vendita di cibi e bevande all'interno della struttura del campeggio;
 - v. sono vietate iniziative conviviali e ricreative tra ospiti della struttura non appartenenti al medesimo nucleo familiare (pasti in comune, giochi di gruppo, riunioni, stazionamento presso piazzole assegnate ad altri nuclei familiari);
 - vi. gli ospiti e il personale addetto alla gestione del Campeggio sono tenuti ad osservare tutte le indicazioni fornite dalla USL anche per le vie brevi, ivi comprese

le eventuali disposizioni di sottoposizione a tampone di controllo da parte del personale addetto;

- c. di predisporre e fornire alla USL Umbria 2 l'elenco completo ed aggiornato degli ospiti presenti nella struttura recettiva dal 30 luglio 2021, comprensivo di indirizzi e numeri telefonici necessari per le attività di indagine sanitaria e relative disposizione all'esito delle stesse;
- d. di predisporre un piano straordinario di sanificazione per tutte le pertinenze comuni della struttura, rafforzando le procedure già in atto;
- e. di obbligare il gestore di disporre la sospensione dal lavoro per gli operatori che dovessero disattendere le indicazioni della USL Umbria 2;

RENDE NOTO

che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza, comporta l'applicazione dell'art.650 C.P. *“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ducentosei euro”*;

DÀ MANDATO

- Alla Direzione Ambiente, di provvedere con specifica informativa alla popolazione sui contenuti della presente ordinanza e di effettuare tutte le misure di messa in sicurezza di emergenza atte alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana;
- Al Comando Polizia Municipale di vigilare sulla puntuale osservanza della presente Ordinanza.

Si precisa che, all'esito della conclusione delle indagini da parte della USL Umbria 2 ovvero qualora, nel corso delle stesse, dovessero emergere ulteriori elementi rilevanti relativamente alla diffusione dei contagi, si potranno valutare ulteriori provvedimenti ordinatori.

Si informa, ai sensi dell'art.8 L.241/1990, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Grigioni, Dirigente della Direzione Ambiente – Corso del Popolo 30 - e che gli atti del procedimento potranno essere richiesti alla medesima Direzione Ambiente.

Si informa altresì – ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notificazione del documento medesimo.

Il Sindaco
(*Avv. Leonardo Latini*)